



COMUNE DI MONTALCINO

Provincia di Siena

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI PORZIONI

IMMOBILIARI SITE IN MONTALCINO, FRAZ. SAN GIOVANNI D'ASSO, VIA

XX SETTEMBRE

L'anno **duemilaventisei** addì del mese di....., nella residenza municipale di Montalcino, Piazza Cavour n. 13, con il presente atto, valido a tutti gli effetti di legge,

TRA

1) Il **Comune di Montalcino**, con sede legale in Montalcino, Piazza Cavour n. 13 C.F e Partita I.V.A. 01440500526, rappresentato dal responsabile dell'area "Servizi Sociali, Culturali e Commercio", Dr.ssa Barbara Riccarelli, ai sensi del Decreto Sindacale di nomina con titolarità di posizione organizzativa n. 7 del 18.03.2026, che nel contesto dell'atto verrà denominata per brevità "il comodante";
e

2) l'**Associazione**....., con sede legale in Montalcino, via n. C.F./P.I.rappresentata in questo atto dal legale rappresentante pro-tempore, nato il....., a..... e residente a, codice fiscale..... che nel contesto dell'atto verrà denominato per brevità "il comodatario";

Premesso che

-con Delibera G.M. n.delavente oggetto: **“AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE AD ENTI DEL TERZO SETTORE, ASSOCIAZIONI O ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE, DI PORZIONI IMMOBILIARI SITE IN MONTALCINO, FRAZ. SAN GIOVANNI D’ASSO, VIA XX SETTEMBRE, FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELL’AMBITO DEL DISTRETTO RURALE DI MONTALCINO”** a norma dell’art. 27 del Regolamento per l’alienazione e la valorizzazione del Patrimonio immobiliare del Comune di Montalcino approvato con D.C.M. n. 12 del 28 maggio 2020 è stata disposta la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato all’indizione di specifica procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione, ad Associazioni, organizzazioni non lucrative o Enti del Terzo settore e per 6 (sei) anni, delle unità immobiliari, site nella frazione di San Giovanni d’Asso e censite al NCEU del Comune di Montalcino come segue:

F. 15 P.IIa 106 sub 12 - B/4 di classe U in Via XX Settembre, 13

F. 15 P.IIa 106 sub 14 - C/3 di classe 3 in Via XX Settembre, SNC;

Richiamate integralmente le premesse, la narrativa, le motivazione in fatto ed in diritto, della suddetta Delibera, da intendersi qui interamente riportate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto

-con determinazione n.....del.... si è provveduto all’assegnazione della concessione in oggetto;

Tanto premesso le parti convengono e stipulano che:

Art. 1

Le parti confermano integralmente quanto premesso al presente atto.

Art.2

Con il presente contratto il Comune di Montalcino, proprietario delle unità immobiliari, site in Via XX Settembre, Fraz. San Giovanni d'Asso, Montalcino, censite al Catasto fabbricati come segue:

F. 15 P.III 106 sub 12 - B/4 di classe U in Via XX Settembre, 13

F. 15 P.III 106 sub 14 - C/3 di classe 3 in Via XX Settembre, SNC;

concede in comodato all'Associazione, che accetta, l'uso esclusivo delle sopra menzionate porzioni per destinarlo esclusivamente per l'organizzazione delle proprie attività sociali ed istituzionali per la tutela, la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione del patrimonio rurale, naturalistico-ambientale e storico-culturale coerentemente con gli obiettivi del Distretto Rurale di Montalcino. Le unità immobiliari in parola sono meglio identificate nelle planimetrie, che si allegano alla presente convenzione, sotto la lettera "D",

Art.3

Il presente contratto ha la validità di anni 6 (sei) a decorrere dalla data della stipula, con facoltà di eventuale rinnovo per eguale periodo, con dichiarazione espressa da presentarsi almeno 6 mesi prima della scadenza, qualora sussistono le condizioni, salvo la facoltà di recesso, esercitabile da entrambi le parti, sessanta giorni prima la scadenza.

Al termine dell'affidamento, comprensivo dell'eventuale rinnovo, il concessionario dovrà riconsegnare al Comune di Montalcino il bene di cui trattasi, senza necessità da parte del Comune di dare disdetta o di intimare riconsegne dell'immobile

Art. 4

La concessione in uso potrà essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di superiore interesse pubblico, discrezionalmente valutate dal Comune di Montalcino, o qualora il concessionario decada dall'iscrizione al Registro nazionale o all'Albo comunale, così come previsto dal regolamento per l'iscrizione all'albo. In ogni caso la revoca comporta la restituzione del bene libero e sgombero da persone e/o cose al Comune di Montalcino.

La presente convenzione si intende risolta di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora il soggetto affidatario non ottemperi anche ad una sola delle prescrizioni, obblighi o condizioni ivi previsti, senza necessità di ulteriori formalità, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni eventualmente subiti

È data facoltà al concessionario di rinunciare alla concessione per gravi e comprovati motivi, dandone comunicazione all'Amministrazione comunale in forma scritta prima della scadenza con due mesi di preavviso

Tale rinuncia esclude il diritto alla restituzione di eventuali costi già sostenuti dal concessionario; il concessionario è sempre tenuto a restituire i beni nello stato della loro originaria consistenza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Art. 5

I costi relativi alle utenze per la fornitura di acqua e gas resteranno intestate all'Ente, con la previsione di un contributo annuale a carico della Associazione stessa, quantificato forfetariamente in € 100,00, a titolo di compartecipazione alle relative spese. Quanto invece alla fornitura di energia elettrica a servizio del laboratorio - attualmente sospesa le parti convengono e si danno reciprocamente atto che –la stessa sarà riattivata

a cura e spese dell'Associazione medesima, cui faranno integralmente carico le relative spese di utenza (costi amministrativi, di gestione e consumi).

Art. 6

Il comodatario si assume gli oneri relativi ai lavori di manutenzione ordinaria dei locali concessigli nel periodo d'uso del bene, eventuali lavori che verranno ritenuti necessari dal comodatario devono essere previamente autorizzati dall'ufficio tecnico del Comune di Montalcino. Oltre alla ordinaria manutenzione dei beni concessi, fanno inoltre capo al comodatario anche l'eventuale adeguamento a norma degli immobili concessi, laddove intervenissero diverse disposizioni legislative in materia, previa opportuna autorizzazione dell'Ente. Il comodante si riserva la facoltà di accedere in qualsiasi momento ai locali concessi in comodato, al fine di accertarne il corretto uso e lo stato di conservazione.

Il comodatario provvederà, al termine del presente contratto, in caso di mancato rinnovo a riconsegnare l'immobile nello stato in cui si trova.

Art. 7

L'Associazione è costituita custode dell'immobile avuto in gestione, essa assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che potessero derivare a terzi in dipendenza delle attività svolte negli immobili oggetto della convenzione, si obbliga, comunque, ad utilizzare e a far utilizzare i locali con la massima diligenza, con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di non recare danni agli stessi, e dovrà rispondere, in ogni caso, degli oneri derivanti dal ripristino di quanto danneggiato, anche da terzi. A tale scopo il Comodatario stipulerà polizza assicurativa contro i rischi derivanti da incendio, emessa il _____ da _____ con il

massimale di € _____ per i rischi del conduttore, e la polizza n. _____ del _____ emessa da _____ per responsabilità civile verso terzi,

Art. 8

Il Concessionario esonera l'amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose derivanti da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa dovuta a fatti imputabili al Concessionario, nonché da fatti causati con il concorso dei propri addetti

Art. 9

Le parti convengono che la presente pattuizione verrà registrata in caso d'uso ad oneri esclusivo di chi ne fa richiesta.

Art. 10

Per quanto non previsto e/o riportato nel presente atto si farà riferimento alle disposizioni del codice civile in materia.

Il presente contratto, per la cui stipula ricorrono i presupposti sostanziali e formali di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 è immediatamente impegnativo sia per il comodante che per il Comune di Montalcino.

I dati personali contenuti nella presente pattuizione sono destinati a trattamento manuale e/o informatico esclusivamente per i fini strettamente inerenti alla stipulazione stessa. I dati conferiti potranno essere comunicati ad altri uffici di questo Ente o di altre Pubbliche Amministrazioni, laddove ciò si renda necessario nelle ipotesi previste dalla legge o dai regolamenti.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del patrimonio presso il Comune di Montalcino che sottoscrive per conto dell'amministrazione Comunale, il presente atto, secondo i termini del vigente Regolamento europeo 679/2016 – GDPR in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definitive in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Siena.

Letto, confermato, e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Servizi sociali Culturali e Commercio

(Dott.ssa Barbara Riccarelli)

Il Presidente dell'Associazione

(Sig.r.....)
